

Prot. 4559 del 21 GEN. 2014

Class. VI/12

Fasc. _____/____

Allegati: 0

Liv. Pubblico

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spettabile
Comune di Cologna Veneta
Piazza Capitaniato, 2
37044 COLOGNA VENETA (VR)

colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Comunicazione di concessione del finanziamento per la Misura 313 - Azione 2/PIAR – Incentivazione delle attività turistiche – Accoglienza - attivata con D.G.R. n. 889 del 04/06/2013.

Comunichiamo che la domanda n. 2578618, presentata in data 18/10/2013, tesa ad ottenere i benefici previsti dal Reg. (UE) n. 1698/2005 per Incentivazione delle attività turistiche, è stata finanziata.

La concessione del contributo è stata disposta con Decreto n. 509 del 06/12/2013, assunto dal Dirigente dell' Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – Sportello Unico Agricolo di Verona, pubblicato nel B.U.R. n. 111 del 20/12/2013. Il Decreto è consultabile nel sito internet www.avepa.it - "Home Page/Settori di Intervento/LEADER" – misura 313, azione 2.

Sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi

Descrizione Interventi	Spesa richiesta (€)	Spesa ammessa (€)	contributo concesso (€)
Realizzazione e/o adeguamento di piccole strutture e infrastrutture	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Vengono riportate di seguito le prescrizioni tecniche (adempimenti, vincoli e impegni), nonché informazioni sulle modalità di erogazione dell'aiuto e sulle riduzioni e sanzioni previste dalla normativa comunitaria e regionale.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Realizzare gli investimenti ammessi entro il **31/12/2014**.
2. Nel corso della realizzazione dell'operazione sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del Piano e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati, i termini di realizzazione previsti e le altre condizioni indicate al paragrafo 2.3 dell'allegato A "Indirizzi procedurali" della DGR n. 1499/2011 e s.m.i.. Qualsiasi altro tipo di variazione, trattandosi di varianti all'operazione, non sono ammesse.

E' comunque opportuno che qualsiasi variazione venga comunicata preventivamente alla struttura responsabile dell'istruttoria.

3. Il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata in domanda fino alla conclusione dell'intervento, facendo venir meno la congruità tecnico economica degli investimenti in rapporto alle colture ed agli allevamenti praticati.
4. Nel caso in cui gli interventi vengano realizzati su beni condotti in comodato, produrre entro il termine del primo pagamento, un contratto di affitto idoneo ad assicurare la durata almeno pari a quella prevista per la stabilità delle operazioni (5 o 7 anni a decorrere dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziamento).

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo può essere liquidato in più rate con le modalità di seguito indicate.

Anticipo del 50% dell'aiuto concesso, previa domanda di pagamento da presentarsi entro il **20/04/2014 (4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto)** unitamente a una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Entro il termine di cui sopra, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione

Il modello di fideiussione è disponibile nel sito internet dell'AVEPA (www.avepa.it) nella area di finanziamento Sviluppo Rurale seguendo il percorso "Home Page/Modulistica/Fideiussioni".

La garanzia fideiussoria potrà essere svincolata quando l'organismo pagatore avrà accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute supera l'importo dell'anticipo, fermo restando che il beneficiario può richiedere che l'importo dell'acconto sia cumulato all'anticipazione ricevuta, nel qual caso la fideiussione verrà svincolata solo alla conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Acconti - Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 30% dell'importo totale di spesa ammessa:

- per le operazioni con spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro è richiedibile un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipo erogato, non superi l'80% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro: sono richiedibili due acconti, il cui importo complessivo, tenuto conto dell'eventuale anticipo erogato, non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'intervento.

Saldo - Entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione dell'intervento, dovrà essere presentata la domanda di pagamento del saldo.

In allegato alla domanda di pagamento dovranno essere presentate le fatture relative alle spese sostenute elencate nel quadro "Fatture/giustificativi" ricompreso nella domanda stessa, eventuale consuntivo dei lavori relativo alle opere edili realizzate unitamente ai disegni esecutivi, la relazione tecnica e la copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

Ai fini di una corretta rendicontazione delle spese:

- si raccomanda che vengano evitate fatture che riguardino più opere o relative anche a lavori che non interessano il progetto finanziato;
- dovranno essere fornite le copie della documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento (assegni di c/c bancario o postale non trasferibili, bonifici, ricevute bancarie

etc.) e gli estratti conto bancari o postali a comprova dell'effettivo esborso, entro i termini di eleggibilità delle spese;

- dovrà essere documentata tutta la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intero progetto approvato. Ad una eventuale riduzione della spesa accertata rispetto a quella complessiva approvata del progetto corrisponderà una riduzione di pari importo della spesa ammessa (tetto massimo di investimento), ciò anche se la spesa accertata complessiva superi il tetto massimo di investimento;
- non sono ammessi pagamenti effettuati per contanti;
- non sono ammessi pagamenti effettuati tramite assegni circolari se non nel solo caso di acquisto di beni immobili (in questo caso, tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso).

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58 del regolamento CE n. 1974/2006 e s.m.i., il beneficiario ha l'obbligo di dare pubblicità al finanziamento comunitario mediante apposizione di (indicare targa o cartellone rispettivamente per importi superiori ad euro 50.000 e 500.000) contenente le indicazioni riportate al punto 2.2 e 3.1 dell'allegato VI al medesimo regolamento. Le specifiche linee guida sono state approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009, disponibile nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Informazione+e+pubblicit%C3%A0.htm>

Gli enti pubblici sono tenuti inoltre a rispettare la normativa sugli appalti in conformità al D.Lgs numero 173 del 12/04/2006 e s.m.i.

RIDUZIONI E SANZIONI

1. In merito all'ammissibilità delle spese, si evidenzia che sono previste riduzioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 del citato regolamento UE n. 65/2011 in sede di controllo amministrativo o di controllo in loco della domanda di pagamento (acconto e/o saldo), qualora si riscontri una riduzione superiore al 3% della spesa rendicontata e ammessa rispetto alla spesa richiesta a pagamento. In tal caso l'importo della riduzione applicata al contributo è pari alla differenza tra l'importo del contributo erogabile e l'importo del contributo accertato.
2. Ulteriori dettagli in merito alla ammissibilità delle spese saranno indicati nel Manuale generale del PSR, disponibile nel sito dell'AVEPA (www.avepa.it) nella area di finanziamento Sviluppo Rurale seguendo il percorso "Home Page/Settori di Intervento/Programma di Sviluppo Rurale/Informazioni Generali/Manuale Generale".
3. Al fine di evitare le riduzioni di cui al paragrafo precedente, è opportuno che il beneficiario prenda visione:
 - delle spese che sono state ritenute ammissibili in sede istruttoria ed elencate nella tabella sopra riportata;
4. Così come previsto dall'articolo 72 paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1698/2005 gli investimenti finanziati devono, pena la revoca dell'aiuto, essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali per un periodo, successivo alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento, di:
 - a. **7 anni** per investimenti quali costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili;
 - b. **5 anni** per investimenti quali acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici.

SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA

via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona
telefono 045 8636711 - fax 045 8636750
sportello.vr@avepa.it - sp.vr@cert.avepa.it
www.avepa.it - codice fiscale: 90098670277



In particolare durante il periodo vincolativo sopra definito, non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata, che dovrà restare classificata come struttura agricola produttiva, mantenendo le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

5. Per le misure ad investimento come individuate dall'articolo 23 del regolamento UE n. 65/2011, sono previste riduzioni o esclusioni del contributo in conseguenza del mancato rispetto degli impegni previsti dal bando o dal PSR. Con il Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del settore primario n. 51 del 16/11/2012 sono state impartite specifiche disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni.

Comportano **l'esclusione dal finanziamento** (e la restituzione dei contributi già percepiti):

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente
In tal caso, come previsto dall'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i. qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà, tra l'altro:
 - alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
 - all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione;
- Mancata o tardiva comunicazione di causa di forza maggiore:
Il termine per la comunicazione scritta delle cause di forza maggiore, unitamente alle relative prove, è di **10 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi (articolo 47 regolamento CE n. 1974/06);
- Presenza di doppio finanziamento irregolare;
- Mancata stabilità dell'operazione finanziata (vedi precedente punto 3);
- Ritardo nella conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento oltre il limite massimo previsto dalla Decreto 51/2012;
- Presenza di una quota di spesa, a carico del beneficiario per la realizzazione degli interventi, derivante da sponsorizzazioni;

Comportano la **riduzione del contributo variabile dal 3 al 20%** in ragione dell'entità, della gravità e della durata dell'infrazione:

- Eccedenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario (varianti sostanziali, spese non ammissibili, ecc.) (vedi precedente punto 1);
- Mancato utilizzo del bene agevolato per le finalità previste dalla misura;
- Mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo del bene agevolato per le finalità previste dalla misura;
- Mancato rispetto delle norme sulla pubblicità;
- Ritardo nella conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento;
- Rispetto della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Verifica da effettuare solo con beneficiario ente pubblico o organismo di diritto pubblico (art. 3 comma 25-26-27 D.Lgs. n. 163/2006);

SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA

via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona
telefono 045 8636711 - fax 045 8636750
sportello.vr@avepa.it - sp.vr@cert.avepa.it
www.avepa.it - codice fiscale: 90098670277



Al fine di una corretta realizzazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto in ogni caso a conoscere tutte le disposizioni previste dal bando.

Avverso al Decreto di finanziabilità, è ammissibile, alternativamente:


- a) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della presente;
- b) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della presente.

Per eventuali chiarimenti e informazioni in merito alla presente comunicazione rivolgersi all'ufficio Sviluppo del sistema economico rurale (Umberto Grigolo, tel. 045 8636701, umberto.grigolo@avepa.it; Maria G. Perosini, tel. 045 8636713, mariagrazia.perosini@avepa.it). Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento in oggetto è il funzionario Umberto Grigolo.

Distinti saluti.

Verona, 20 GEN. 2014

Il Dirigente
Marco Passadore



1954